

## COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 5 del 5 dicembre 2011

Riunione del 24.11.2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Massimo Rosi  
Avv. Amato Montanari

**CAF 2/2011/12 - Appello del Sig. Claudio Di Lallo quale esercente la potestà genitoriale sull'atleta Lisa Di Lallo avverso la delibera della CTA affissa in data 14.10.2011 (scioglimento del vincolo dalla società ASD All Volley Club, subordinato alla corresponsione da parte della ricorrente in favore di detto sodalizio della somma di € 12.000,00 a titolo di indennizzo determinato in via equitativa e a titolo di rimborso spese).**

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti e i difensori all'udienza di discussione

### PREMESSO CHE

- con la decisione impugnata, la CTA, pur rigettando la domanda di scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD All Volley Club avanzata in via principale dall'atleta Lisa Di Lallo per giusta causa imputabile al sodalizio, rappresentata da:
  - a irrimediabile compromissione del rapporto con detta società “*a causa di insanabili e continui dissidi*”
  - b impossibilità per il sodalizio “*di assicurare all'atleta una idonea crescita tecnica per la mancanza di strutture e di programmi adeguati*”
  - c violazione da parte di All Volley dell’“*accordo verbale intercorrente con i genitori della giocatrice secondo il quale quest'ultima non avrebbe sottostato ad alcun vincolo ed avrebbe potuto comunque svincolarsi allorquando lo avesse desiderato*”

accoglieva tuttavia la subordinata e provvedeva come in epigrafe

- ed invero, recependo l'identico avviso manifestato sul punto da entrambe le parti nel corso del procedimento, il primo Giudice - disattese (in quanto non provate) le censure sub a, b, c - concludeva tuttavia che non fosse “... più possibile per la sig.a Di Lallo Lisa continuare a militare nelle fila della ASD Volley Roma” e assumeva la delibera di scioglimento, basata sull’“*unica circostanza inequivocabilmente riconosciuta sia dalla ricorrente che dalla resistente, vale a dire l'odierna impossibilità sia per la sig.a Di Lallo che per la All Volley Club di ricreare un clima di serenità che possa accompagnare l'attività agonistica*”
- avverso tale pronuncia ha proposto appello l'atleta, lamentando:
  - A. “*Erroneità e contraddittorietà della motivazione di rigetto della domanda principale di scioglimento del vincolo per fatto imputabile al sodalizio. Omessa e comunque erronea valutazione delle prove addotte e delle risultanze processuali anche all'esito della discussione*”;

B. “*Omessa e comunque gravemente carente, erronea e contraddittoria motivazione nella parte in cui si è proceduto alla determinazione dell’indennizzo. Assoluta iniquità dello stesso in ragione del curriculum della atleta. Richiesta subordinata di riforma della delibera impugnata e congrua riduzione dello stesso*”.

La ricorrente, da ultimo, ha così concluso : ”*In via principale: confermare lo scioglimento del vincolo della atleta Lisa Di Lallo riconoscendo tuttavia la sussistenza dei dedotti fatto/i imputabile/i alla società vincolante (emersi agli atti ed in sede di discussione), ed in conseguenza, senza determinazione di alcun indennizzo; In via subordinata: confermare lo scioglimento del vincolo della atleta Lisa Di Lallo riformando la delibera impugnata con riguardo alla determinazione dell’indennizzo e riducendo congruamente lo stesso in applicazione dei criteri di equità ed in ragione delle attività e dei campionati effettivamente svolti dalla atleta (nonché del fatto, pacifico, che la stessa non risulta essere mai stata convocata in alcuna selezione provinciale, regionale e tantomeno nazionale), nonché del fatto che la ragazza e la sua famiglia — pur svolgendo attività amatoriale — abbiano già ampiamente indennizzato il sodalizio*”.

- ASD All Volley, che non ha interposto gravame principale né incidentale, ha invece sostanzialmente reiterato le difese già svolte dinanzi la CTA e insistito per la conferma della decisione impugnata
- va subito precisato che, in diretta conseguenza di quanto precede, lo scioglimento del vincolo sportivo a favore di All Volley deve darsi come dato acquisito e non forma oggetto di scrutinio nel presente grado di appello, essendo ormai coperto dal giudicato
- venendo al merito della controversia, questa Commissione ritiene di dover condividere l’avviso espresso dalla CTA in ordine al rigetto della domanda di scioglimento del vincolo per causa imputabile al sodalizio
- è di tutta evidenza, infatti, che le contestazioni mosse con la lettera di messa in mora, e reiterate in ricorso dall’atleta, da un lato sono state puntigliosamente confutate dalla società e, dall’altro, sono risultate non provate, anche in ordine all’esistenza di quegli “*insanabili e continui dissidi*” per i quali la Difesa appellante ha fortemente censurato la pretesa mancata disamina da parte del primo Giudice delle dichiarazioni testimoniali allegate. Va infatti rilevato che i testi escussi, quando non esprimono propri (irrilevanti) giudizi personali, riferiscono di fatti (forse) accaduti, ma che non vedono la Di Lallo tra i diretti protagonisti. Fanno eccezione le deposizioni rese dalle Sigg.re Olga Sanchez e Sonia Falchi, entrambe riguardanti un episodio del gennaio 2011, quando nel corso di una partita con la Virtus Roma, la ricorrente avrebbe riportato una distorsione alla caviglia “*zoppicando in maniera evidente continuando a giocare, fino all’intervento della madre per pretendere l’uscita dal campo della figlia*”. Orbene, al di là del fatto che un simile accadimento, sempre se avvenuto, non sarebbe di per sé sufficiente a documentare l’esistenza dei lamentati “*insanabili e continui dissidi*” e dunque a legittimare lo scioglimento coattivo con addebito, non può essere sottaciuto che le deposizioni all’esame provengono in entrambi i casi da soggetti non tesserati (come tali non perseguitibili disciplinamente in caso di mendacio) uno dei quali (la Sig.ra Sanchez) incapace di testimoniare in quanto portatrice di un interesse in causa, essendo Madre dell’odierna appellante. Anche la mancata convocazione della Di Lallo in previsione della corrente stagione sportiva appare irrilevante ai fini del decidere (quantomeno in ordine all’addebito al sodalizio delle ragioni dello svincolo) dal momento che tale circostanza - peraltro pacificamente ammessa da ASD All Volley e giustificata con l’inutilità di convocare un’atleta ritenuta ormai “perduta” visto il tenore della lettera di messa in mora, inoltrata dalla Di Lallo con r.a.r. del 26.7.2011 - è stata correttamente valutata dalla CTA quale ulteriore indice di quella comune volontà delle parti di porre fine al rapporto sportivo che, emersa ed acclarata nel corso del procedimento, ha determinato, in primo grado, l’accoglimento del ricorso.

- mentre alle considerazioni che precedono consegue il rigetto della domanda principale (formulata dalla ricorrente come sopra sub A.) diverso discorso merita l'aspetto dell'indennizzo ex art. 35 n. 4) R.A.T., determinato dalla CTA in € 12.000,00 “*in via equitativa e a titolo di rimborso spese*”; somma, quest’ultima, di cui la Difesa appellante ha lamentato l’esorbitanza, deducendo, per quanto d’interesse:
  - I. la giovanissima età dell’atleta (appena quindicenne al momento dell’inoltro della lettera di messa in mora)
  - II. la brevità del periodo per il quale era stata in forza presso ASD All Volley (tre anni circa)
  - III. la circostanza che essa “*ha svolto soltanto attività amatoriale a livello di campionati giovanili provinciali, ed ha disputato soltanto alcuni spezzoni di gara in serie C (10 presenze come la stessa All Volley riconosce nella sua memoria difensiva) soltanto nella fase finale della stagione*”
  - IV. il contrasto ravvisabile “*con altre pronunce adottate dalle corti Fipav in materia*” (allegate in copia al ricorso in appello) che, nel caso di altri atleti e/o atlete anche chiamati a far parte di selezioni e/o rappresentative nazionali, avevano liquidato allo stesso titolo cifre molto minori
- con riguardo a tale ultimo aspetto, la CAF - pur senza dubitare del sicuro valore della giocatrice (che trova oggettivo riscontro nell’interesse manifestato da altra società ad “acquisirne il cartellino”, come riferito in ricorso dalla stessa appellante) e ritenuto che, in linea di principio, le spese sostenute dal sodalizio nell’arco di un anno trovino giusta compensazione, perlomeno parziale, nelle prestazioni sportive fornite nello stesso periodo dall’atleta - ritiene di dover condividere le argomentazioni che precedono da I. a IV., la cui complessiva incidenza giustifica la riduzione ad equità della somma liquidata dalla CTA a titolo di indennizzo / rimborso spese, come da dispositivo

P.Q.M.

Accoglie l’appello e, in parziale riforma della decisione impugnata - che conferma nel resto - ne subordina l’efficacia alla corresponsione da parte della ricorrente in favore del sodalizio ASD All Volley Club della somma di € 8.000,00 a titolo di indennizzo determinato in via equitativa e a titolo di rimborso spese.

Dispone restituirsì la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso 5.12.2011